

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
GIULIA BONGIORNO

La seduta comincia alle 14.

Sulla pubblicità dei lavori.

PRESIDENTE. Avverto che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso.

(Così rimane stabilito).

Seguito dell'audizione del sottosegretario per la giustizia, professor Salvatore Mazzamuto, e del dottor Luigi Birritteri, capo del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi del Ministero della giustizia, sull'attuazione dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante la delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, il seguito dell'audizione del sottosegretario per la giustizia, professor Salvatore Mazzamuto, e del dottor Luigi Birritteri, capo del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi del Ministero della giustizia, sull'attuazione dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138,

recante la delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari.

Faccio presente che il sottosegretario Mazzamuto si è dovuto allontanare per motivi personali e non potrà quindi partecipare all'audizione odierna.

Do la parola al dottor Luigi Birritteri per la replica alle molteplici domande poste nella precedente seduta del 25 gennaio 2012, il cui resoconto in bozza è in distribuzione, ringraziandolo per la sua presenza.

LUIGI BIRRITTERI, *Capo del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi del Ministero della giustizia.* Le domande erano veramente numerose. Comincerò rispondendo ai quesiti posti dall'onorevole Tenaglia. In merito alla questione della mobilità, stiamo per attivare tutti i percorsi di mobilità da altri ministeri come da altri enti locali e abbiamo un'interlocuzione con il dipartimento della funzione pubblica. Per quanto riguarda, invece, la possibilità di utilizzare nei tribunali – a tempo parziale – dipendenti delle commissioni tributarie, occorrerebbe una norma *ad hoc*. Allo stato, i dipendenti delle commissioni tributarie non sono dipendenti giudiziari, ma del Ministero dell'economia e delle finanze. Per coloro che vogliono transitare nel Ministero della giustizia in mobilità non ci sono problemi, ma per utilizzare gli stessi parzialmente, appartenendo ad un ministero diverso, servirebbe una norma *ad hoc*.

Riguardo ai criteri di scelta degli uffici del giudice di pace, non sono state fatte eccezioni né in positivo né in negativo. Quanto alle spese e alle procedure per il mantenimento degli uffici del giudice di pace, il Ministero della giustizia offrirà

tutta l'assistenza possibile ai comuni interessati al mantenimento o ai consorzi di comuni interessati all'accorpamento di più uffici del giudice di pace.

Non riteniamo opportuno pubblicare sul sito internet l'elenco delle spese medie sostenute, perché questo è già a conoscenza del comune, il quale di norma ne chiede il rimborso al Ministero, e in alcuni casi può creare complessità. Quando nello stesso comune e nello stesso edificio vengono erogati diversi servizi, ad esempio, della sezione distaccata del tribunale e del giudice di pace, c'è confusione tra queste spese, perché il conteggio è unico ed è ben difficile distinguere le stesse.

Siamo comunque disponibili a fornire qualsiasi assistenza materiale e tecnica a tutti i comuni interessati. La procedura è disegnata nello schema di decreto legislativo che so essere alla vostra attenzione, così come era agli atti della Commissione competente del Senato. Do per scontato che lo schema di decreto legislativo con il quale è stata esercitata la delega, approvato dal Consiglio dei ministri nel dicembre scorso e credo già inviato al Consiglio superiore della magistratura per il parere, sia identico.

Non sono previste eccezioni al criterio generale di rispetto del Patto di stabilità — questa è una domanda posta da molti deputati — per dare un ausilio ai comuni interessati. Ciò ovviamente necessiterebbe dell'approvazione di una norma specifica che non è nella competenza del Ministero della giustizia.

Sulla possibilità di interventi, anche legislativi, sull'ordinamento dei nuovi uffici e in particolare sui criteri e sulle funzioni da attribuire al nuovo ufficio del giudice di pace, si tratta ancora una volta di questioni che rientrano nella discrezionalità del legislatore. Noi ci limitiamo a esercitare la delega.

Sono sorte diverse questioni — l'onorevole Tenaglia è stato il primo a sollevarle — di interpretazione della legge delega. Andando con ordine, secondo la nostra interpretazione, la delega sulle sezioni distaccate e sui tribunali va esercitata contestualmente, al fine di evitare aporie in

fase di riallineamento tra le sezioni distaccate e i tribunali eventualmente sopprimibili.

Sempre secondo la nostra interpretazione, la delega consente sia di procedere all'integrale soppressione delle sezioni distaccate sia di procedere a una loro riduzione. Lo dice testualmente il testo della stessa. Nel secondo caso prospettato si dovrà procedere — al pari dei tribunali — secondo criteri oggettivi e predeterminati, che tengano conto delle sopravvenienze, del bacino di utenza e di quant'altro.

Posso confermare che nel gruppo di studio ministeriale il criterio della durata media dei procedimenti — pur se i relativi dati sono disponibili — non è stato finora utilizzato per gli studi comparativi, perché la delega sul punto specifico indica, quali criteri oggettivi, i carichi di lavoro e l'indice delle sopravvenienze, cioè la cosiddetta domanda di giustizia. La durata media dei processi, dunque, non è uno dei criteri che per ora prendiamo in considerazione. Ribadisco che tutti i dati sono a disposizione del Ministro affinché, se lo desidera, possa fare approfondimenti in questo senso.

Quanto agli ulteriori criteri previsti dalla delega, rispondendo sempre all'onorevole Tenaglia, ne faremo un utilizzo integrato rispetto a quelli principali. Si procederà attraverso una prima identificazione di un *plafond* di uffici teoricamente sopprimibili, a cui saranno interconnessi i criteri integrativi, quali specificità territoriali o impatto della criminalità organizzata. Da ciò è lecito aspettarsi una « sforbiciata » all'elenco dei tribunali da tagliare, cioè una diminuzione dell'impatto della riforma.

Sempre secondo la nostra interpretazione, la delega consente di procedere al riequilibrio anche tra tribunali appartenenti a diversi distretti di corte d'appello. Questa domanda è stata posta da molti deputati e non soltanto dall'onorevole Tenaglia, a cui per adesso sto rispondendo. Ovviamente, come prevedono le disposizioni della delega, la condizione è che i tribunali siano limitrofi. È cioè possibile « scompattare » e ricompattare i circondari

anche se appartengono a diverse corti d'appello e anche se le corti d'appello appartengono a regioni diverse. Da questo punto di vista c'è una larghezza di interpretazione della portata della delega che mi sembra importante per risolvere alcune questioni particolarmente delicate.

Attualmente, aggiungo, non sono previste compensazioni per le sedi che perdono un ufficio giudiziario.

Infine, sulla valutazione conseguente all'introduzione del tribunale delle imprese, stiamo operando per verificarne l'impatto dal punto di vista organizzativo. Se sarà necessario, si procederà all'adeguamento delle risorse e delle piante organiche delle relative sezioni interessate. Per questo ho chiesto che assistesse alla mia replica la qui presente dottoressa Claudia Pedrelli, dirigente dell'Ufficio piante organiche del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi, che dovrà eventualmente affrontare il problema.

Il Ministro della giustizia mi incarica di rendervi noto che in questi giorni ha aperto un ampio confronto per verificare le eventuali modifiche da apportare al tribunale delle imprese. Ha già iniziato gli incontri con l'Associazione nazionale magistrati (ANM) e con gli ordini professionali e proseguirà nei prossimi giorni con l'audire tutti i presidenti di tribunale e i capi di corte interessati. Ritengo che saranno convocati in due o più *tranche* presso il Ministero per potere loro stessi, tecnici della materia, formulare le proprie osservazioni, in modo tale da consentire un aggiustamento del provvedimento.

All'onorevole Enrico Costa, che ha formulato anch'esso numerose domande, faccio sapere che il disallineamento tra gli uffici di procura e i corrispondenti tribunali sarà esaminato solo dopo l'individuazione dei tribunali da sopprimere. Se prima non sappiamo quale sia il tribunale da sopprimere, non ci interessa verificare se c'è da far sopravvivere un tribunale sopprimendo la procura. In tesi, questa parte della delega potrebbe non essere neppure utilizzata a seconda dell'entità del

taglio che sarà operato. Limitare, per esempio, questo tipo di intervento a due o tre procure sarebbe irrilevante.

L'estensione territoriale, onorevole Costa, è certamente uno dei criteri da utilizzare per l'esercizio della delega, mentre il criterio della distanza massima tra un comune e il tribunale, pur non essendo previsto nella delega, è un criterio riconducibile all'estensione territoriale. Acquisire i dati dell'estensione territoriale serve precisamente a verificare se per un comune lontano è scomodo accedere ai servizi giudiziari.

Le specificità territoriali, comprese quelle infrastrutturali, saranno oggetto di una specifica indagine distretto per distretto. Secondo la nostra interpretazione, la delega consentirebbe di trasformare un tribunale soppresso in una sezione distaccata, pur se allo stato questa eventualità non è stata ancora esplorata né dalla commissione né dagli uffici ministeriali. Con la riorganizzazione si riuscirà senz'altro ad attutire la carenza di personale anche al nord, attraverso il riequilibrio.

Il rinvio alla lettera *b)* operato dalla lettera *l)* dell'articolo 1, comma 2, della legge n. 148 del 2011 contenente le disposizioni di delega, che, secondo l'onorevole Costa, non è stato ben utilizzato per i giudici di pace, in realtà non è un rinvio che impone l'applicazione dei criteri della citata lettera *b)*. La disposizione di legge dice che i criteri di soppressione del giudice di pace devono essere fatti « in coerenza » con i criteri di cui alla lettera *b)*. Questa differenza letterale nell'uso del termine « in coerenza », con riferimento al rispetto dei parametri, rende chiaro, secondo la nostra interpretazione, più o meno condivisibile, che la coerenza va ricercata solo in riferimento al rapporto tra bacino di utenza del tribunale e bacino di utenza dell'ufficio del giudice di pace e in questo senso noi l'abbiamo interpretata.

All'onorevole Federico Palomba rispondo dicendo che, in merito ai 674 uffici del giudice di pace soppressi, il personale amministrativo, così come previsto dalla delega, sarà riassegnato in misura non inferiore al 50 per cento agli uffici di

procura e di tribunale ai quali l'ufficio del giudice di pace sarà accorpato. Gli uffici del giudice di pace saranno quindi soppressi per accorpamento e il relativo personale sarà trattenuto nei tribunali e nelle procure competenti.

Effettivamente, come ha affermato l'onorevole Palomba — da profondo conoscitore della realtà sarda, in concomitanza con altri deputati sardi — in Sardegna, al pari della Campania con Caserta, vi sono sedi distaccate che operano presso capoluoghi di provincia dove non ci sono tribunali. Per essere completi, la sezione distaccata di Sanluri, nella provincia del Medio Campidano, e le sezioni distaccate dei tribunali di Carbonia e Iglesias gravano sul tribunale di Cagliari, mentre Olbia è la sezione distaccata del tribunale di Tempio Pausania.

Questa situazione non potrà che essere esaminata in maniera scrupolosa nell'esercizio della delega, benché tecnicamente anche queste sezioni distaccate risulterebbero sopprimibili. La delega, infatti, fa salvi solo i tribunali aventi sede nei capoluoghi di provincia e non anche le sezioni distaccate. Facendo l'esempio di Caserta, la sezione distaccata di Caserta è potenzialmente sopprimibile. Su questa soppressione, però, rifletterei molto a lungo per un'infinita serie di motivi, non ultimo il fatto che si tratta di un capoluogo di provincia, una provincia senza tribunale, ma pur sempre una grande provincia. La stessa regola varrà per la Sardegna.

FEDERICO PALOMBA. Mi scusi, a quanto ho capito i tribunali in sedi che sono capoluogo di provincia, come Lanusei e Tempio Pausania, non avranno problemi.

LUIGI BIRRITTERI, *Capo del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi del Ministero della giustizia*. Esatto. L'unico problema al riguardo potrebbe interessare la provincia di Pesaro e Urbino, dove ci sono due tribunali. È abbastanza complicato stabilire quel che si deve fare, perché la delega

stabilisce che ci sia un tribunale per ogni capoluogo di provincia. Nel nostro Paese abbiamo capoluoghi di provincia, come Pesaro e Urbino, dove ci sono due tribunali. Sapere se ne dobbiamo tenere solo uno oppure tutti e due è una questione di interpretazione della delega.

Intendo tranquillizzare l'onorevole Angela Napoli. Il giudice di pace di Rossano non è stato soppresso né poteva esserlo, perché è un giudice circondariale, mentre per Corigliano Calabro il criterio della produttività — che è tra quelli da prendere in considerazione ai fini della soppressione degli uffici di giudici di pace — è stato puntualmente indicato. In particolare, i dati che abbiamo in nostro possesso ci dicono che la popolazione residente a Corigliano Calabro è di circa 40.000 abitanti, che ci sono tre giudici di pace in organico e che questi giudici di pace gestiscono 560 processi ciascuno. I criteri previsti per la soppressione dell'ufficio del giudice di pace sono stati tutti scrupolosamente rispettati e purtroppo Corigliano Calabro è matematicamente al di sotto della soglia sia per numero di abitanti sia per quantità di carico di lavoro. Non sono state fatte quindi eccezioni.

All'onorevole Molteni e in qualche misura a tutti voi faccio presente che, come ho già detto nella precedente audizione, i tribunali provinciali sono in tutto 103, mentre quelli non provinciali sono complessivamente 57. Applicando la cosiddetta regola del « tre », ricavabile dalla lettera f) dell'articolo 1, comma 2, della legge delega, risultano astrattamente sopprimibili 53 tribunali, alcuni dei quali in alternativa tra di loro. Ci sono distretti dove la regola del « tre » rende sopprimibili, per esempio, il tribunale di Orvieto e quello di Spoleto in Umbria ovvero, sempre per esemplificare, quelli di Nicosia e Gela in Sicilia nel distretto della corte d'appello di Caltanissetta. Nell'uno come nell'altro caso resterà soltanto uno dei due tribunali citati, in quanto non si possono sopprimere tutti. Sia in Umbria che nel distretto di Caltanissetta ci sono quattro tribunali e ne

devono rimanere solo tre. C'è anche il tribunale di Mistretta appartenente al distretto di Messina.

Durante la scorsa audizione mi ero espresso in maniera imprecisa, indicando una forchetta tra 44 e 47 tribunali sopprimibili. Il conto finale restituisce un *plafond* di uffici sopprimibili, nel caso di massima estensione della delega, di 45 tribunali. Entro marzo o aprile prossimi si renderanno disponibili i criteri oggettivi.

All'onorevole Samperi rispondo che la delega consente di ridisegnare anche i tribunali metropolitani, ma di ciò ci occuperemo soltanto dopo che avremo risolto il problema dei tribunali non circondariali. Prevediamo, se del caso, un decreto legislativo *ad hoc* per queste realtà che sono di particolare complessità. Invece, se ci sarà da sottrarre territorio ai tribunali metropolitani, lo faremo. La delega ci permette di « spacchettare » i tribunali metropolitani, creando ad esempio Roma 1 e Roma 2, Milano 1 e Milano 2, sul modello francese, ma a prescindere da questo, se dovremo sottrarre un pezzo di competenza del tribunale di Roma per — così dire — rimpolpare il tribunale di Civitavecchia, quello di Tivoli o un altro tribunale del distretto, certamente lo potremo fare. Si potrà fare l'una cosa o l'altra. Nel caso più particolare della ristrutturazione del modello di tribunale metropolitano faremo un decreto *ad hoc*.

All'onorevole Contento faccio presente che è cosa certa che in sede di adozione delle scelte finali successive all'applicazione dei criteri verrà effettuata una verifica sul campo della fattibilità materiale degli accorpamenti. Verrà eseguito poi un *check* passando dal lato teorico al lato concreto dei risparmi di spesa e curando anche la logistica.

Quanto alle aree montane, che erano oggetto delle sue preoccupazioni, la delega contiene un espresso riferimento alla specificità territoriale e una seconda indicazione alla situazione infrastrutturale. In queste due voci rientra certamente l'idea del tribunale di montagna, particolarmente difficile da raggiungere.

I concorsi per l'accesso in magistratura proseguono. La sua preoccupazione, onorevole Contento, è superata dal fatto che il Consiglio superiore è già informato dell'intervento e, ovviamente, finora si è astenuto dall'assegnare i nuovi magistrati a sedi di tribunali potenzialmente sopprimibili, pur se questo ha creato qualche tensione, soprattutto nella zona del Piemonte.

All'onorevole Ria faccio presente che, nell'elaborare l'intervento si terrà conto anche dell'estensione del territorio, come la delega impone, e della distanza dei comuni dal tribunale. Il numero dei comuni del territorio servito dal tribunale, invece, onorevole Ria, è un dato che ci sembra non rilevante, perché è integralmente coperto dal bacino di utenza, che la delega ci indica, cioè dal numero degli abitanti. Non siamo, quindi, interessati a contare i comuni, ma a contare gli abitanti che operano in quel territorio. Raccolgo poi la sollecitazione a stare nei tempi, ricordandovi che per me è un obbligo di legge. Entro settembre prossimo io dovrò consegnare tutta la documentazione al mio Ministro, che a sua volta la dovrà inoltrare al Consiglio dei ministri.

All'onorevole Rossomando faccio presente che tra i principi della delega non compare quello relativo agli insediamenti produttivi. Gli insediamenti produttivi sono, però, misurabili indirettamente con la verifica delle sopravvenienze, la cosiddetta domanda di giustizia, che rappresenta il cuore del nostro intervento. Misurando la domanda di giustizia si capisce che l'insediamento produttivo ha un certo impatto sul sistema giudiziario.

Certamente siamo ben lieti, onorevole Rossomando, e accade già adesso, di prendere in esame proposte di accorpamento che provengano dal territorio — peraltro, molti progetti sono già pervenuti al Ministero —, purché queste siano coerenti con l'obiettivo dalla delega, che impone di ridurre il numero degli uffici giudiziari di primo grado, distretto per distretto. Presentare un progetto che preveda, ad esempio, che in una regione rimangano tutti i tribunali e tutte le sezioni distaccate sa-

rebbe un atto inutile. Siamo aperti a tali proposte e le discuteremo, purché ovviamente regione per regione, distretto per distretto, si prenda atto che il conto finale deve comportare una riduzione degli uffici giudiziari di primo grado, come impone la delega.

L'onorevole Monai ha sollevato un aspetto molto importante. La correlazione tra un piccolo tribunale di provincia e un carcere di massima sicurezza non è particolarmente rilevante, non soltanto perché non è un parametro previsto dalla delega — il che sarebbe una questione minore — ma perché l'esperienza giudiziaria dimostra che — di norma — nei piccoli tribunali non si celebrano processi con detenuti di massima sicurezza. I processi con detenuti di massima sicurezza si celebrano in tribunali di maggiori dimensioni. Il parallelismo tra soppressione di un tribunale piccolo e presenza di un carcere di massima sicurezza mi sembra, dunque, non di particolare rilevanza, oltre che non essere previsto nella delega.

Come ulteriore notazione, so bene che molti piccoli tribunali funzionano benissimo, ma guai se non fosse così perché con i carichi di lavoro che hanno sarebbe davvero inspiegabile se funzionassero male. L'obiettivo della delega non è sopprimere un tribunale piccolo che funziona, ma ripristinare la funzionalità di tutti i tribunali, sia di quelli che funzionano sia di quelli che non funzionano. So bene che un tribunale con otto giudici che gestiscono, tra civile e penale, tremila affari l'anno funziona perfettamente. E mi preoccuperei alquanto se non fosse così. È questione di cogliere la filosofia dell'intervento che stiamo attuando.

All'onorevole Cavallaro faccio presente che la procedura per il mantenimento degli uffici dei giudici di pace è descritta nello schema del decreto legislativo. Una volta definiti i criteri, ci occuperemo del riequilibrio territoriale.

All'onorevole Tidei faccio presente che questa operazione comporta dei sicuri risparmi di spesa, mentre il fatto che il cittadino si faccia carico di costi aggiuntivi non è oggetto di misurazione ed è fuori

dalla delega. Per la cronaca, il carico dei giudici di pace dell'ufficio soppresso di Fiumicino, a cui l'onorevole Tidei faceva riferimento, è inferiore alle duemila cause l'anno. Sono i dati statistici che abbiamo. In media, negli ultimi cinque anni, l'ufficio del giudice di pace di Fiumicino, che dispone di parecchi giudici, ha sviluppato un contenzioso pari a circa duemila cause l'anno.

All'onorevole Rita Bernardini faccio presente con assoluta certezza che il Governo, una volta che avrà disegnato — per usare le sue parole — la « mappa » dell'intervento, esporrà punto per punto quali siano state le ragioni delle scelte operate.

L'onorevole Guido Melis era preoccupato per la soppressione di alcuni uffici del giudice di pace in Sardegna. Devo riferire che la maggior parte dei giudici di pace sardi ha carichi di lavoro *pro capite* davvero imbarazzanti: 20 cause, 30 cause, 71 cause; ho qui l'elenco e, se vuole, glielo farò avere.

Lei ha citato nella scorsa audizione soltanto l'ufficio del giudice di pace di Ozieri, che è — per così dire — un po' più robusto, ma che ha un carico medio di sole 390 cause l'anno per tre giudici di pace.

MARILENA SAMPERI. A parte i tribunali metropolitani, che credo siano soltanto cinque, cosa accadrà ai tribunali sovradimensionati?

LUIGI BIRRITTERI, *Capo del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi del Ministero della giustizia*. Saranno oggetto di riequilibrio territoriale. Cederanno parti di territorio a favore dei tribunali sottodimensionati.

MAURIZIO SCCELLI. E per quanto riguarda l'Abruzzo?

PRESIDENTE. Mi segnalano che mancherebbero alcune risposte.

LUIGI BIRRITTERI, *Capo del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del*

personale e dei servizi del Ministero della giustizia. È vero, ho tralasciato alcuni appunti.

All'onorevole Brandolini comunico che i dati relativi al giudice di pace di Cesena sono i seguenti: 445 procedimenti *pro capite* per i nove giudici di pace in pianta organica. Anche Cesena, dunque, è abbondantemente sotto i margini del criterio dei 568 procedimenti annui e non è stata fatta alcuna eccezione. Mi rendo conto, però, che Cesena ha un territorio molto vasto che potrebbe essere oggetto di rilievo. In sede di parere potremmo ridiscutere la possibilità di farla rientrare.

All'onorevole Trappolino faccio sapere che nella revisione delle circoscrizioni si terrà conto dei confini istituzionali regionali e provinciali, come egli ha detto, ma gli faccio altresì presente che nulla vieta di andare anche oltre.

All'onorevole Calvisi rispondo che l'insularità sarà certamente uno dei criteri da valutare come eccezione all'applicazione dei criteri generali: Lipari, Pantelleria, l'Isola d'Elba, l'isola d'Ischia sono tutti posti dotati di insularità e di grandi difficoltà di collegamento su cui si dovrà fare un lavoro particolare di approfondimento.

L'onorevole Scelli si preoccupava la scorsa seduta della possibilità di escludere il territorio aquilano in ragione del terremoto intervenuto. Per questo serve una norma, è quindi nelle vostre « corde ». Occorre che troviate — per così dire — un rampino. Se la Camera dei deputati e il Senato lo vorranno, potranno approvare una norma che preveda l'esclusione della provincia dell'Aquila, o del territorio del-

l'Abruzzo che voi ritenete più appropriato, dalla normativa di cui stiamo discutendo per ragioni — diciamo — sismiche. Bisogna prevedere un emendamento alla delega.

CARLO MONAI. Vorrei precisare che nel mio intervento della settimana scorsa, non avevo toccato soltanto la questione di Tolmezzo collegata alla struttura carceraria. Avevo posto il tema più ampio del criterio dei 100.000 abitanti che avete utilizzato di là da qualunque riferimento contenuto nella delega, senza considerare le situazioni della montagna o delle zone marginali.

Inoltre, stiamo parlando da tempo dell'abolizione delle province. Tra queste, alcune sono state create a livello regionale, come, per esempio, in Sardegna. Mi pare abbastanza singolare che province con 30.000 abitanti conservino il tribunale, quando altre località con estensioni più ampie lo perderanno. Mi pare una decisione — per così dire — aleatoria.

PRESIDENTE. Dibatteremo in seguito su tutti questi argomenti.

Ringrazio il dottor Birritteri per il suo intervento e dichiaro conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14,35.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO RESOCONTI
ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

DOTT. VALENTINO FRANCONI

Licenziato per la stampa
il 23 aprile 2012.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

